

# TI\_GERICHTE 60.2023.184 vom 3. September 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-09-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2023.184](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2023.184)

FR: TI\_GERICHTE 60.2023.184 du 3 septembre 2024

IT: TI\_GERICHTE 60.2023.184 del 3 settembre 2024

## Regeste

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di non luogo a procedere. convocazione a assemblea generale straordinaria di una SA. amministrazione infedele. falsità in documenti. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

## Erwägungen

### E. 1

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### E. 1.2

Il gravame, inoltrato in data 11/12.07.2023 contro il decreto di non luogo a procedere 26.06.2023, avvisato per il ritiro il 27.06.2023 e recapitato allo sportello il 01.07.2023, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e, anche, proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

### E. 1.3.1

In applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B\_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.). L'interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B\_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B\_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B\_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.) e (di principio: decisione TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2). Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

### E. 1.3.2

RE 1, accusatore privato nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici tutelati dagli art. 251 (falsità in documenti) e 253 (conseguimento fraudolento di una falsa attestazione),

è legittimato a reclamare secondo l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all'annullamento del decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 che ha negato l'esistenza dei reati ipotizzati concernenti gli atti compiuti da PI 1 e PI 2 in relazione al 50% delle note azioni di sua proprietà.

#### **E. 1.4**

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. L'impugnativa, in queste circostanze, è pertanto ricevibile.

#### **E. 2**

. Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP) . Si ricorda che l'azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento .

#### **E. 3**

. 3.1. Il reclamante ipotizza nei confronti di PI 1 e PI 2 il reato di falsità in documenti giusta l'art. 251 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M. BOOG, 4. ed., art. 251 CP n. 1 ss.)] e quello di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l'art. 253 CP [secondo cui è punito chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale, e chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 253 CP n. 1 ss.)].

#### **E. 3.2**

Il reato di falsità in documenti reprime la falsificazione di un documento (falso materiale) e la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).

##### **E. 3.2.1**

Nel primo caso, l'art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso. Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l'autore apparente rispettivamente quando l'atto fa sorgere l'apparenza che esso derivi da un'altra persona rispetto all'autore effettivo

(decisione TF 6B\_1062/2023 del 22.04.2024 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, 4. ed., art. 251 CP n. 3).

### **E. 3.2.2**

Nel caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero unicamente se il documento possiede un'accresciuta capacità persuasiva perché il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (decisione TF 6B\_1062/2023 del 22.04.2024 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 64 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 6 ss.).

### **E. 3.2.3**

Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente ( BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 181).

### **E. 3.2.4**

La giurisprudenza del Tribunale federale ha ritenuto che la dichiarazione scritta del presidente di un'assemblea generale con la quale conferma che tutte le azioni erano “validamente rappresentate” oppure ancora che l'assemblea di tutti gli azionisti era “valida” e che aveva avuto luogo un'elezione “valida”, costituiscono un falso ideologico se l'autore sapeva che non era così (CR-CP II – D. KINZER, 1. ed., art. 251 CP n. 52). Il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che il verbale di un'assemblea generale ha qualità di documento se serve da giustificativo per un'iscrizione nel registro di commercio: il segretario (“Protokollführer”) ha infatti una posizione di garante rispetto all'ufficiale del registro di commercio [DTF 123 IV 132 consid. 3b)aa); 120 IV 199 consid. 3c); StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 8; A. DONATSCH / M. THOMMEN / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 5. ed., p. 159]. Chi, pur conoscendone l'inesattezza, iscrive in un processo verbale le dichiarazioni del presidente dell'assemblea, secondo cui tutte le azioni sono rappresentate, è punibile per falsità ideologica in documenti se, oltre all'intenzione, è dato il fine di, segnatamente, procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Se sia il verbalizzante che il presidente sanno che la dichiarazione sulla rappresentazione di tutte le azioni è falsa, si deve presumere la complicità. Il contributo del presidente al reato consiste nel fare la dichiarazione falsa, mentre il contributo del verbalizzante consiste nel redigere il documento [DTF 120 IV 199 consid. 3d)]. Chi notifica per l'iscrizione nel registro di commercio la valida elezione di un consiglio di amministrazione pur accettando l'eventualità della nullità dell'elezione, è punibile per tentativo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per dolo eventuale (DTF 120 IV 199 consid. 4.).

### **E. 3.3**

Il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione concerne un “documento autentico” ai sensi dell'art. 110 n. 5 CP. Il documento deve quindi avere tutte le caratteristiche, sopra menzionate, di un documento ai sensi dell'art. 110 n. 4 CP, segnatamente essere destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica. In più lo stesso dev'essere pubblico ( authentique ), segnatamente deve essere emanato da un'autorità (o da un membro della stessa), da un funzionario o da un pubblico ufficiale, agenti nell'esercizio

delle loro funzioni ufficiali (B. CORBOZ, op. cit., art. 253 CP n. 2 ss.).

#### **E. 3.4.1**

Giusta l'art. 689 CO, negli affari sociali l'azionista esercita i suoi diritti nell'assemblea generale, in particolare quelli che concernono la designazione degli organi, l'approvazione della relazione sulla gestione e la deliberazione sull'impiego dell'utile. Il diritto degli azionisti di essere convocati all'assemblea (art. 699 ss. CO) e i diritti che consentono loro di richiederne la convocazione o di inserire un punto all'ordine del giorno (art. 699 e 699b CO) sono volti a garantire che l'assemblea generale abbia luogo, che gli azionisti vi partecipino e che possano prendere decisioni su questioni che li riguardano (CR-CO II – R. TRIGO TRINDADE, 2. ed., art. 689 CO n. 6). L'art. 700 cpv. 1 CO, che prevede che il consiglio d'amministrazione comunichi agli azionisti la convocazione dell'assemblea generale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, serve a proteggere gli azionisti, garantendo un tempo sufficiente per la preparazione dell'assemblea generale (OFK – J. KREN KOSTKIEWICZ / S. WOLF / M. AMSTUTZ / R. FANKHAUSER, 4. ed., art. 700 CO). La convocazione deve essere trasmessa a tutti gli azionisti. Le decisioni prese durante un'assemblea generale alla quale non sono stati convocati tutti gli azionisti (senza eccezione) sono nulle, indipendentemente dal numero di azioni in possesso degli azionisti non convocati e dal fatto di sapere se l'azionista che non è stato convocato avrebbe potuto, con il suo voto, impedire la deliberazione (BSK OR II – D. DUBS / R. TRUFFER, 6. ed., art. 700 CO n. 1; CR-CO II – H. PETER / F. BIRCHLER, op. cit., art. 706b CO n. 11; DTF 137 III 460, consid. 3.3.).

#### **E. 3.4.2**

Il modo di convocazione dell'assemblea generale viene anche regolato dallo statuto della società. Ai sensi dell'art. 12, è previsto che ogni qualvolta sia necessario, in modo particolare nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione convoca assemblee generali straordinarie (cpv. 2); il consiglio di amministrazione deve convocare assemblee generali straordinarie entro venti giorni se azionisti che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale azionario lo richiedono per scritto indicando gli oggetti all'ordine del giorno e le proposte (cpv. 3). L'art. 13 prevede inoltre che l'assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione e, quando occorre, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori (cpv. 1); la convocazione dell'assemblea generale avviene nelle forme previste dall'art. 27 almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Sono indicati nella convocazione, oltre al giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea, gli oggetti all'ordine del giorno, come pure le proposte del consiglio d'amministrazione e degli azionisti che hanno chiesto la convocazione dell'assemblea generale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno (cpv. 2); almeno venti giorni prima dell'assemblea generale ordinaria devono essere depositate presso la sede della società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. Di ciò deve essere fatta menzione nella convocazione, che dovrà, inoltre, indicare il diritto degli azionisti di richiedere l'invio di una copia di questi documenti (cpv. 3); fatta riserva per le disposizioni sull'assemblea totalitaria (art. 14), nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno. Sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria o di eseguire una verifica speciale. Non occorre, invece, comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno, né le discussioni non seguite da un voto (cpv. 4). L'art. 14 prevede che i proprietari, usufruttuari

o i rappresentanti di tutte le azioni possano, purché nessuno vi si opponga, tenere un'assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione (riunione di tutti gli azionisti) [cpv. 1]; finché i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni sono presenti, nel corso di tale assemblea può essere discusso e deliberato validamente su tutti gli oggetti di competenza dell'assemblea generale (cpv. 2).

### **E. 3.5.1**

Nel decreto di non luogo a procedere, il procuratore pubblico si è limitato a ritenere la dichiarazione che all'assemblea era presente e rappresentato il 50% delle azioni della società, ciò che corrisponderebbe al vero e non adempirebbe quindi le condizioni dei reati ipotizzati.

### **E. 3.5.2**

Il reclamante contesta, rettamente, il fatto che il magistrato inquirente non abbia considerato in alcun modo la dichiarazione che l'assemblea sarebbe stata “ validamente costituita a norma di legge o di statuto ” e abbia concluso che “ la questione (validità o meno della nomina dell'Ufficio di revisione) ha valenza puramente civile ”.

### **E. 3.5.3.1**

In concreto, dalla documentazione trasmessa il 05.05.2023 dall'ufficiale del registro di commercio al reclamante (cfr. inc. MP \_\_\_\_\_, AI 1, doc. E), risulta che il 03.03.2023 ha effettivamente avuto luogo l'assemblea generale straordinaria della PI 3, dal cui verbale emerge essersi tenuta a \_\_\_\_\_ alla presenza di PI 1 quale presidente (e azionista) e PI 2 quale segretario. RE 1, azionista anche lui al 50% della società, non figura quale persona presente all'assemblea e, dalla documentazione agli atti, non risulta neppure essere stato convocato, anzi sarebbe venuto a conoscenza dell'assemblea nonché dell'avvenuta iscrizione della modifica del revisore soltanto mesi dopo e in maniera casuale. Da parte loro, PI 1 e PI 1 nemmeno contestano tale fatto e non sostengono in nessun momento di averlo convocato; al contrario, asseriscono di aver proceduto alla modifica e nomina del nuovo revisore “ nel pieno interesse sia della società che dei rispettivi azionisti ” poiché vi era “ il bisogno di trovare il più velocemente possibile un nuovo ufficio di revisione ”. Su detto verbale, sottoscritto sia da PI 1 sia da PI 2, è pure riportato che “ È presente o rappresentato il 50% del capitale azionario di CHF 100'000.00 nominali ” e che “ la Presidente dichiara aperta la seduta e constata che l'assemblea è validamente costituita a norma di legge e di statuto per discutere e deliberare [...] ”. Nei documenti allegati alla denuncia, vi è poi anche lo scritto dell'08.03.2023, sottoscritto da PI 1 in rappresentanza della PI 3 e trasmesso all'Ufficio del registro di commercio affinché venisse iscritta la modifica decisa durante l'assemblea, nel quale ha riportato che “ con decisione assembleare di data odierna, la sopraccitata società [ndr. PI 3] ha nominato quale ufficio di revisione [...]” (cfr. inc. MP \_\_\_\_\_, AI 1, doc. E).

### **E. 3.5.3.2**

Viste la dottrina e la giurisprudenza sopra esposte, si deve in primo luogo ritenere che il verbale dell'assemblea, redatto e sottoscritto da PI 1 e PI 2 e che in seguito è stato inviato all'Ufficio del registro di commercio ed è servito da giustificativo per un'iscrizione nel registro di commercio, ha qualità di documento . Va pure rilevato che PI 1 così come anche PI 2 avevano una posizione di garante rispetto all'ufficiale del registro di commercio, il quale deve poter presumere che le dichiarazioni e i documenti giustificativi che gli vengono presentati siano corretti e deve poter quindi fare affidamento sul fatto che il verbale dello

svolgimento di un'assemblea, le delibere e le elezioni effettuate in tale occasione non contengano informazioni false. L'ufficiale del registro di commercio ha infatti solo un obbligo di controllo limitato in caso di dubbio e deve poter accettare una delibera degli azionisti che sembri valida dai documenti che gli sono stati presentati, senza esaminare se l'assemblea sia stata correttamente convocata e composta (cfr. DTF 120 IV 199 consid. 3c). Infine, considerato che un'assemblea alla quale un azionista non è stato in alcun modo convocato, non può essere considerata " validamente costituita " ed è considerata nulla, quanto riportato nel verbale dell'assemblea del 03.03.2023, ovvero che l'assemblea " è validamente costituita a norma di legge e di statuto per discutere e deliberare ", vista la mancata convocazione di RE 1 quale azionista della società, non sembra corrispondere al vero.

### **E. 3.5.3.3**

Di conseguenza, visto quanto sopra, si deve ritenere che risultano dati a carico dei coniugi PI 1PI 2 sufficienti indizi delle ipotesi di falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, tali da giustificare l'apertura dell'istruzione nei loro confronti e il ritorno degli atti al magistrato inquirente che dovrà approfondire e chiarire il ruolo di entrambi nei fatti, nonché dovrà verificare se gli elementi soggettivi siano adempiuti, segnatamente se sussiste la volontà di nuocere al patrimonio altrui rispettivamente di un indebito profitto ai sensi dell'art. 251 CP.

### **E. 3.6**

Si impone di annullare il decreto di non luogo a procedere con riferimento alla fattispecie inerente all'assemblea generale straordinaria della società PI 3 (consid. 3 ss. del decreto di non luogo a procedere del 26.06.2023). L'incarto è ritornato al magistrato inquirente, il quale procederà nei suoi incumbenti.

### **E. 4**

. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, vincente, un'indennità (art. 436 cpv. 3 CPP, in analogia) . Per questi motivi, richiamati gli art. 158, 251 e 253 CP, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza: § Il decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 del procuratore pubblico Daniele Galliano (NLP \_\_\_\_\_) è annullato ai sensi dei considerandi. §§ Gli atti dell'inc. NLP \_\_\_\_\_ sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incumbenti. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, \_\_\_\_\_, CHF 1'000.-- (mille) quale indennità. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribu Per la Corte dei reclami penali Il vicepresidente La cancelliera